

141 – 200	78
201 – 250	81
251 – 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
- 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

La raccolta di campioni da broiler dovrà essere invece eseguita in tutti gli allevamenti che accasano animali dai 37 e i 44 giorni di età nelle province ad alto rischio delle regioni Veneto e Lombardia.

Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.

23A03712

ORDINANZA 15 giugno 2023.

Proroga dell'ordinanza 17 maggio 2011 e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;


Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 che stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell'Unione europea volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva;



Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Vista la raccomandazione 2013/711/UE della Commissione che ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate alla alimentazione umana, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 18 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2012, n. 135; dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2013, n. 149; dall'ordinanza ministeriale 13 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2014, n. 147; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2015, n. 135, come corretta con comunicato diramato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140/2015; dall'ordinanza ministeriale 8 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2016, n. 151; dall'ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2017, n. 138; dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2018, n. 130; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2019, n. 138; dall'ordinanza ministeriale 15 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2020, n. 154; dall'ordinanza ministeriale 8 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2021, n. 165 e, da ultimo dall'ordinanza ministeriale 16 giugno 2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2022, n. 151;

Visto il nuovo Piano «Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille del Lago di Garda-Anno 2022», trasmesso con nota prot. n. 7298 del 3 marzo 2022 agli enti territoriali del bacino del Lago di Garda dopo essere stato predisposto e condiviso dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) e il Laboratorio nazionale di riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati negli alimenti e nei mangimi presso l'Istituto zooprofilattico sperimento dell'Abruzzo e Molise (IZSAM) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER);

Visto che l'obiettivo di tale monitoraggio era verificare eventuali ed apprezzabili modifiche dei livelli di contaminazione rispetto agli esiti relativi al periodo 2015-2016 e valutare la possibilità di revoca del divieto di commercializzazione delle anguille, seppur limitatamente a determinate categorie definite in base a caratteristiche morfologiche quali lunghezza o peso;

Preso atto della relazione tecnica sugli esiti del campionamento e analisi delle diossine e dei PCB su campioni di anguille pescate dal lago di Garda - Piano di monitoraggio anno 2022, trasmessa dall'IZSLER con nota n. 48024 - del 5 dicembre 2022 e della relazione tecnica trasmessa con nota n. 1559 del 19 gennaio 2023 dall'IZSAM;

Considerato che gli esiti del monitoraggio non denotano alcuna diminuzione dei valori medi della contaminazione riscontrati rispetto ai risultati del Piano di monitoraggio condotto nel periodo precedente 2015-2016;

Considerato che dalle conclusioni delle citate relazioni tecniche, sulla base degli esiti del monitoraggio, la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con nota n. 0024772 del 15 giugno 2023, a causa della persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille, ha proposto di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio già previste;

Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago di Garda e gli istituti coinvolti nelle attività di campionamento e analisi in merito agli esiti dell'attività di monitoraggio e alle proposte per le successive azioni da intraprendere nel corso della riunione indetta dall'ufficio 6 della DGISAN in data 6 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023, con il quale il Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato è stato delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi, tra l'altro, all'igiene e sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011 prorogato, da ultimo con l'ordinanza 16 giugno 2022, fino al 19 giugno 2023, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

2. La presente ordinanza entra in vigore il 20 giugno 2023.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2023

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1938

23A03777

